

Francesca Di Lorenzo Ajello

## Giudizi di valore e pretese di validità: implicazioni deontiche della *speech act theory*

**Sintesi:** Si sviluppano alcune particolari implicazioni della lezione fondamentale di *Speech Acts* che i nostri atti linguistici sottostanno ad una legalità le cui regole non dipendono dalla costituzione di fatto dei soggetti che parlano. Si propone, in particolare, una ricostruzione della specifica grammatica dei giudizi di valore e se ne identificano le “condizioni di accettabilità” evidenziandone così, contro la tesi della loro totale soggettività, l’“argomentabilità”, non diversa, pur nella sua specificità, da quella dei giudizi di fatto. Si tracciano così le prime linee di un possibile sviluppo di un modello di moralità come logica dell’agire a partire dalla *speech acts theory* e si avanza l’ipotesi storiografica sull’origine di un siffatto modello nella filosofia pratica aristotelica e, per certi aspetti, nella morale kantiana.

### 0. Introduzione. *Il parallelismo tra giudizi cognitivi e giudizi morali versus la loro dicotomia*

E’ noto che la dicotomia tra asserzioni di fatto e giudizi di valore ha costituito per gran parte della nostra tradizione di pensiero un importante punto di intersezione tra teoria della conoscenza e filosofia morale. Vi è sottesa l’idea che, mentre i nostri enunciati assertori comporterebbero pretese di cui si può oggettivamente decidere la verità o la falsità, invece i giudizi di valore avanzerebbero pretese non decidibili oggettivamente, essendo piuttosto questione di “decisione personale” o di “opinione”.

In tal senso, essa si è prefigurata quale tramite sia per l’affermazione della priorità dell’ideale di una scientificità incentrata sull’idea di oggettività e certezza e del tutto estranea ad ogni posizione di valore, sia per la conseguente negazione di ogni statuto di razionalità e di scientificità alla sfera pratico-morale.

Ed ancor oggi, per quanto siano venuti meno i presupposti su cui essa si basava (e principalmente l’idea della decidibilità oggettiva della verità degli enunciati assertori) una tale dicotomia, lungi dall’essersi indebolita, è diventata - come ha ben notato Hilary Putnam - una vera e propria

istituzione culturale<sup>1</sup> e continua ad esprimere soprattutto il convincimento, intrinseco ad ogni relativismo morale, che i nostri giudizi di valore, dalla cui genesi sarebbe esclusa ogni partecipazione della ragione<sup>2</sup>, sarebbero, a differenza dei nostri giudizi conoscitivi, del tutto soggettivi, privi di qualsivoglia universalità ed oggettività.

E' perciò che intendo qui metterla in discussione tentando di ricostruire, sulla linea delle più recenti rivendicazioni della peculiarità della logica di ogni specifico "campo argomentativo"<sup>3</sup> e sulla base delle regole "costitutive" sottostanti al nostro agire linguistico-comunicativo, già da J. Searle correttamente identificate, specifici criteri di validità per i nostri giudizi sia morali che cognitivi. Ciò ci permetterebbe, innanzitutto, contro la presupposizione della totale soggettività dei primi, di ipotizzare per essi uno specifico campo di argomentabilità e di giungere all'ammissione della risolvibilità discorsiva delle loro specifiche pretese di validità. Ci permetterebbe anche, in secondo luogo, ove l'analisi delle regole costitutive sottostanti ai nostri enunciati assertori consente anche per essi una precisa ricostruzione di un complesso standard di validità, oltre quello di verità, di prendere posizione a favore di un possibile parallelismo tra giudizi cognitivi e giudizi di valore.

Potrebbe forse, così, cominciare a delinarsi anche per tal via un modello di morale come "logica dell'agire" parallela ad una logica come "morale del pensiero", che è il modello di moralità che a noi pare più di ogni altro in grado di contrapporsi in modo efficace alle posizioni scettiche e relativistiche oggi imperanti<sup>4</sup>. Con esso ci sembra venga anche

---

<sup>1</sup> Cfr. H. Putnam, *Reason, Truth and History*, Cambridge University Press, Cambridge 1981, trad. it. *Ragione, verità e storia*, Mondadori, Milano 1989, p. 139.

<sup>2</sup> Cfr., quale radicale ed emblematica espressione di tale posizione, secondo cui i nostri giudizi morali sarebbero semplice espressione dei sentimenti di chi li enuncia, meri *flatus vocis* privi di ogni argomentabilità, A. J. Ayer, *On the Analysis of Moral Judgements*, "Horizon", 20, 1949, pp. 171-84, rist. in A. J. Ayer, *Philosophical Essays*, Macmillan, New York 1954, trad. it. *Saggi filosofici*, Marsilio, Venezia 1967.

<sup>3</sup> Vedi in particolare S. Toulmin, *The Uses of Argument*, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1958, trad. it. *Gli usi dell'argomentazione*, Rosenberg & Sellier, Torino 1975 e P. F. Strawson, *Introduction to Logical Theory*, Methuen & Co, London 1952, trad. it. *Introduzione alla teoria logica*, Einaudi, Torino 1961.

<sup>4</sup> Sui connotati più recentemente assunti, dopo la teoria quineana della "relatività ontologica" delle nostre lingue, dopo le *Ricerche filosofiche* di L. Wittgenstein e la teoria dell'incommensurabilità tra teorie scientifiche di Th. Kuhn, dalla disputa tra "relativisti" e "convergentisti", che ha come principali protagonisti da un lato R. Rorty e D. Davidson e dall'altro H. Putnam e J. Habermas, rinviamo alla brillante presentazione propostane da R. Rorty in *Le asserzioni sono pretese di*

prefigurandosi, nel dibattito filosofico contemporaneo, la possibilità di un superamento di ogni concezione platonizzante nel campo della moralità parallelo a quello di una tale concezione nel campo della logica. Come quest'ultima, non più "reame di forme pure e cristalline" dopo l'affermazione wittgensteiniana di una logica "a priori" che nega la possibilità di un "pensare illogico"<sup>5</sup>, anche la moralità, non più regno delle idee pure del bene, del male, del giusto e del dovere, si prefigurerebbe come parte del più generale fenomeno dell'interazione umana, quale non può non svolgersi all'interno di una "forma di vita" determinata.

A noi pare trattarsi del modello di moralità cui si è recentemente riferito J. Piaget<sup>6</sup> e che già Husserl prospettava quando, nelle *Vorlesungen über Ethik und Wertlehre* del '14, proponeva un'indagine sui nostri giudizi morali simile all'analisi da lui condotta nella sfera dei giudizi logici, sulla «legalità», cioè, cui essi, al pari di questi, sottostanno, nel convincimento della possibilità di individuare una «logica della sfera pratico-morale»<sup>7</sup>.

Vi viene portata a pieno sviluppo l'idea che già F. Brentano aveva espresso ove, nel rivendicare l'impossibilità di intendere le regole morali quali «comandi di una volontà esterna» e nel considerarle delle regole dell'agire naturalmente valide, si era esplicitamente richiamato al modello dei «comandi della logica» in quanto anch'essi privi di qualsivoglia connessione con una «volontà della logica» o dei logici. Già nell'opera di Brentano la conformità alle regole della moralità renderebbe naturalmente

---

validità universale?, in *Filosofia* '94, a c. di G. Vattimo, Laterza, Roma/Bari 1995, pp. 53-71.

<sup>5</sup> Cfr. L. Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus*, Routledge & Kegan, London 1922, trad. it. *Tractatus logico-philosophicus*, Einaudi, Torino 1989 (edizione bilingue), 5.47, 5.4731, e 6.13

<sup>6</sup> J. Piaget, *Le jugement moral chez l'enfant*, P U F, Paris 1969, trad. it. *Il giudizio morale del fanciullo*, Giunti-Barbera, Firenze 1972, p. 328. Sull'attualità di tale proposta "cognitivistica" nel dibattito etico contemporaneo cfr. H. I. Dreyfus e S. E. Dreyfus, *What is Morality? A Phenomenological Account of the Development of Ethical Expertise*, in D. Rasmussen (ed.), *Universalism vs. Communitarism. Contemporary Debates in Ethics*, The MIT Press, Cambridge (Mass.) 1990, pp. 237-64.

<sup>7</sup>Cfr. E. Husserl, *Vorlesungen über Ethik und Wertlehre*, 1908-1914, hrsg. v. U. Melle, in *Gesammelte Werke*, XXVIII, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London 1988, pp. 3-69, ove Husserl ha espressamente sostenuto che un tale parallelismo tra logica ed etica comporta che alla logica nel suo senso stretto e determinato di logica formale debba corrispondere in senso analogo una «pratica formale e del pari aprioristica». Sull'ipotesi più generale in merito alla convergenza tra tradizione fenomenologica e approccio piagetiano, qui presupposta, rinviamo a M. Mandelbaum, *The Phenomenology of Moral Experience*, The Free Press, Glencoe (Ill.) 1955.

superiore il nostro agire così come la conformità ai principi logici rende sicuro il giudizio mentre «è soggetto ad errore quello che se ne allontana»<sup>8</sup>.

### 1. *Ipotesi storiografica sulla genealogia del modello di morale come logica dell'agire*

Prima di tentare un'analisi delle implicazioni della *speech act theory* per la possibile fondazione teorica di un tale parallelismo tra norme logiche e norme morali ed entrare nel merito della ricostruzione searleana delle regole sottostanti alla nostra competenza di “agenti” comunicativi, ci soffermeremo a tracciare brevemente quella linea del pensiero occidentale di cui a noi pare la posizione teorica searleana sia espressione paradigmatica e che si caratterizza per il fatto di voler confutare le posizioni relativistiche e scettiche inducendo alla «presa di coscienza – secondo quanto scrive J. Piaget- di norme che presiedono a tutte le regole», siano esse quelle sottostanti alla nostra attività cognitiva o a quella pratica<sup>9</sup>.

E' una linea di pensiero oggi predominante nella cultura contemporanea post-wittgensteiniana, che ha tra i suoi rappresentanti, oltre lo stesso Searle, teorici dell'agire linguistico come agire comunicativo quali P. Grice, J. Habermas e K. O. Apel. Essa si interseca, da un lato trovandovi una possibile ragione teorica profonda e, dall'altro, fornendone indiretta conferma, con l'ipotesi piagetiana che esistono «equilibri funzionali immanenti ad ogni attività mentale o anche vitale» e che è la presa di coscienza del funzionamento della mente da parte dell'individuo a permettergli di trasformare questi semplici equilibri funzionali in norme propriamente dette<sup>10</sup>: è l'ipotesi che, almeno dal

---

<sup>8</sup> F. Brentano, *Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis*, Meiner, Amburgo 1955, “Philosophische Bibliothek”, Nr. 55, trad. it. *Sull'origine della conoscenza morale*, La Scuola, Brescia 1966, p. 16.

<sup>9</sup>Questo excursus intende abbozzare una breve genealogia dell'idea di “competenza morale”, la cui presenza in alcuni possibili esiti della concezione searleana degli atti linguistici potrà forse qui cominciare ad emergere. Intende, più in particolare, prospettare i primi risultati di una ricerca storiografica ancora in corso che è venuta identificandone sia le origini nella filosofia pratica aristotelica e, per certi aspetti, nella morale kantiana, sia i più recenti sviluppi nella prospettiva di J. Piaget e J. Habermas

<sup>10</sup> Cfr. J. Piaget, *Le jugement moral chez l'enfant*, trad. it. cit., p. 332, ove siffatta trasformazione degli equilibri funzionali in norme viene specificatamente ad identificarsi con lo stesso processo di «produzione della ragione nel suo duplice

nostro punto di vista, permetterebbe di interpretare principi come quello, ad es., di "cooperazione", identificato da P. Grice come principio sottostante ad ogni scambio verbale<sup>11</sup>, osservato sia pur inconsciamente da tutti i parlanti, quale espressione dell'equilibrio funzionale immanente a quella specifica attività mentale che è il parlare.

Ma è anche possibile rintracciarne le radici lontane nella nota confutazione aristotelica dello scettico nel libro Γ della *Metafisica*, che di fatto fa leva sulla rivendicazione dell'esistenza di una norma ideale che presiederebbe alla stessa regola di non contraddizione e che sarebbe immanente ad ogni attività non solo linguistica ma anche vitale in genere. Il principio di non contraddizione vi si prefigura infatti non solo quale presupposto implicito in ogni discorso e "struttura universale" presente in ogni possibile ragionamento: non può non attenersi, in realtà, - secondo quanto Aristotele mostra - lo stesso scettico che pur vorrebbe negarlo, non solo in quanto non può non pensare e parlare se non «nel/dal di dentro - potremmo dire usando un'espressione di J. Derrida - del pensiero e del linguaggio», ma altresì in quanto, pur nel vivere quotidiano, non può non scegliere e non orientarsi se non sulla base di criteri di valore.

Non solo nei confronti dell'avversario disposto a dire «qualcosa che abbia significato e per lui e per gli altri»<sup>12</sup> l'ἑλεγχος aristotelico evidenzerebbe subito come egli non possa non avvalersi del principio di non contraddizione, in quanto presupposto di ogni ragionamento, proprio per "distruggere il ragionamento"<sup>13</sup>. Aristotele può, piuttosto, incalzare anche lo scettico già consapevole di tale impossibilità per lui di "aprire bocca" e "parlare", ove può mostrargli come non possa fare a meno, neppure nel vivere quotidiano, di scegliere ed orientarsi in base a rivendicazioni di validità. Può infatti insistere chiedendogli perché egli, pur convinto «che la cosa, ad un tempo, stia e non stia in un certo modo (...) e che tutti, nello stesso modo, ad un tempo, e si ingannino e dicano il vero (...), va veramente a Megara», piuttosto che «starsene a casa

---

aspetto, logico e morale». Cfr. anche, dello stesso Piaget, per una più sistematica presentazione della teoria dei processi cognitivi quali risultanti dell'autoregolazione organica, *Biologie et connaissance*, Gallimard, Paris 1967, p. 49.

<sup>11</sup> Tali scambi verbali, lungi dall'essere «una successione di osservazioni prive di rapporti reciproci», sono per lui tali che «ciascun parlante vi riconosce un intento o una serie di intenti più o meno comuni, o almeno una direzione per quanto non sempre chiaramente definita, accettata di comune accordo» (P. Grice, *Studies in the Way of Words*, Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.) 1989, trad. it. *Logica e conversazione*, Il Mulino, Bologna 1993, p. 59).

<sup>12</sup> Arist. *Met.* 1006a.

<sup>13</sup> Arist. *Met.* 1006a 27.

tranquillo, accontentandosi semplicemente di pensare di andarci». Può domandargli ancora, in ultimo, perché «al momento buono, quando capiti, non va difilato in un pozzo o in un precipizio, ma se ne guarda bene, come se fosse convinto che il cadervi dentro non sia affatto cosa egualmente non buona e buona (...)»<sup>14</sup>.

Rintraccia così, nella «palese preoccupazione» di ogni agente di «evitare certe cose e compierne altre», e nella convinzione ad essa sottostante che certe cose sono migliori di altre, la prova evidente dell'insostenibilità, dalla prospettiva del «mondo della vita», della posizione scettica per la quale tutto dovrebbe essere «egualmente buono e non buono».

Ed attraverso tale capacità di parlanti ed attori di attenersi ai criteri del giudizio cognitivo e morale, di agire e ragionare secondo determinati principi, cui del resto rinvia anche la metodologia dialettica, antirelativistica ed antisettica di *Ethica Nicomachea*<sup>15</sup>, può effettivamente evidenziare la validità universale, per qualunque essere razionale, al di là della consapevolezza che essi possano averne, del

---

<sup>14</sup> Arist. *Met.* 1008b 8-17.

<sup>15</sup> Per quanto non si possa in questa sede proporre un'analisi dettagliata di questi aspetti dell'opera di Aristotele, che è nostro intento condurre in altro luogo, ci pare si debba però segnalare come, nella prospettiva di lettura che stiamo qui seguendo, l'appello implicito nella metodologia dialettica aristotelica (cfr., ad es., *Eth.Nic.* 1095a 15-1095b 9, 1098b 9 ss., per il richiamo aristotelico alle *δοξαι* condivise, agli *ενδοξα* e ai *πραγματα*) alla capacità di giudizio morale dell'uomo comune si saldi coerentemente con il suo richiamo, contro il relativismo sofistico da un lato e il platonismo dall'altro, ad un criterio e ad una misura del bene e del male per lui rappresentata dallo *σπουδαιος* (cfr. 1113a 15-30). Proprio la capacità dell'uomo virtuoso di «vedere il bene secondo verità» [«ο σπουδαιος γαρ εκαστα κρινει ορθως και εν εκαστοις ταληθες αυτω φαινεται. καθ' εκαστην γαρ εξιν ιδια εστι καλα και ηδεα και διαφερει πλειστον ισως ο σπουδαιος τω ταληθες εν εκαστοις οραν ωσπερ κανων και μετρον αυτων ων» (1113a 30-3)] si prefigurerebbe infatti, in tale ipotesi di lettura, quale padronanza perfetta delle regole e dei principi dell'agire morale. Si potrebbe cioè dire, in altri termini, che lo *σπουδαιος* è colui che più di ogni altro avrebbe interiorizzato quelle regole morali il cui possesso inconsapevole costituisce il *know how* di ogni agente moralmente "competente". Significativo ci pare, da tal punto di vista, il fatto che Aristotele si sia posto il compito di tracciare le differenze specifiche tra *αρητη* e *τεχνη* (1105a 17ss.): alla luce delle recenti acquisizioni della grammatica generativa di N. Chomsky lo *σπουδαιος* ci appare infatti simile al grammatico, ove anche questi si distinguerebbe dall'uomo comune solo per la conoscenza (*know that*) di quelle regole grammaticali il cui possesso da parte di quest'ultimo sarebbe invece inconsapevole (*know how*).

principio logico di non contraddizione, rinviando con ciò, di fatto, ad una "grammatica" del nostro pensare e del nostro agire.

Né è possibile non riconoscere in Kant, tra i filosofi della modernità, colui che più di ogni altro ha tentato una fondazione della moralità a partire da una specifica regola di giudizio, diversa da quella della "prudenza", da lui espressamente identificata nel "principio *a priori*" della comune "*Menschenvernunft*"<sup>16</sup>. Sosteneva che è ad esso che l'uomo comune si attiene inconsapevolmente nei suoi giudizi su ciò che è bene e su ciò che è male e che, pur non essendo sempre seguito nella pratica, è però sempre «prescritto dalla ragione».

Precisava infatti che la comune ragione umana certamente non lo «conosce così separato ed in forma universale», pur avendolo sempre presente ed usandolo come «regola del suo giudizio»<sup>17</sup>. E lo paragonava ad una «bussola» che, «in mano alla ragione», le permetterebbe di «distinguere, in tutti i casi che capitano, ciò che è bene da ciò che è male, ciò che è conforme o non è conforme al dovere», sostenendo che a tale scopo non sarebbe necessario «insegnarle nulla di nuovo», essendo piuttosto sufficiente «renderla attenta, come faceva Socrate, al suo proprio principio»<sup>18</sup>. Contribuiva così di fatto all'identificazione di una struttura *a priori* che codificherebbe, in modo analogo alle caratteristiche di vero e di falso delle nostre asserzioni, anche quelle di bontà o cattiveria, giustizia o scorrettezza, conformità o meno delle nostre azioni al dovere.

## 2. Dalla costitutività delle regole sottostanti al nostro agire linguistico alla connessione logica tra atto linguistico ed obblighi: la confutazione searleana della tesi dell'impossibilità di derivare "ought" da "is"

---

<sup>16</sup> Sull'idea kantiana che il «*Grund der Verbindlichkeit*» non va cercato nella natura dell'uomo, o nelle circostanze del mondo in cui egli è collocato, bensì *a priori*, esclusivamente nei concetti della pura ragione, che è l'idea che porta Kant a derivare il principio dell'obbligatorietà morale «*aus der gemeinen Idee der Pflicht und der sittlichen Gesetze*», cfr. I. Kant, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, in *Kant's Werke*, IV, G. Reimer, Berlin 1911, p. 389; trad. it. *Fondazione della metafisica dei costumi*, Rusconi, Milano 1994, p. 45.

<sup>17</sup> I. Kant, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, cit., p. 389; trad. it. cit., p. 81.

<sup>18</sup> Sul riconoscimento anche in Kant dell'importanza di un senso comune morale rinvenibile nei giudizi di fatto emessi quotidianamente dagli uomini, rinviamo alle pagine della kantiana *Grundlegung* (pp. 404-5; trad. it. cit., pp. 83-5), ove è evidente il compito "costruttivo" dal filosofo tedesco assegnato alla filosofia morale nel rapporto da lui esplicitamente posto tra ricostruzione del senso comune morale e giustificazione razionale dei principi etici da parte di una teoria filosofica.

Una tale acquisizione, data dal riconoscimento di regole sottostanti al nostro agire come al nostro pensare, certamente importante per la fondazione di un possibile parallelismo tra norme morali e norme logiche, e propria della linea di pensiero che va da Aristotele a Kant, fino a Brentano e a Husserl, a noi pare trovi pieno sviluppo nella teoria searleana degli atti linguistici quali atti sottesi da specifiche regole "costitutive", la cui padronanza permetterebbe ad ogni parlante competente l'esecuzione e la comprensione di atti linguistici<sup>19</sup>.

Anche nella prospettiva searleana una tale acquisizione rivela la sua importanza quale strumento concettuale efficace nella confutazione delle posizioni relativistiche e scettiche ancor oggi imperanti.

Confuta tali posizioni innanzitutto in quanto le è strettamente connessa l'idea di una "struttura profonda" comune a tutte le lingue al di là delle sue diverse realizzazioni convenzionali. Searle stesso lo ha direttamente reso esplicito contrapponendo al carattere convenzionale del fatto che in francese si faccia una promessa dicendo "Je promets" mentre in inglese si dica "I promise", il carattere di regola del fatto che «l'enunciazione di un mezzo per promettere (nelle adatte condizioni) conti come assunzione di un obbligo (an utterance of a promising device (under appropriate conditions) counts as the undertaking of an obligation is a matter of rules and not a matter of the conventions of French or English)». Sviluppando tale teoria sulle linee della grammatica generativa di Chomsky, la cui estensione alla semantica degli atti linguistici è quanto lo porta alla teorizzazione di regole costitutive ad essi sottostanti<sup>20</sup>, non sfuggendogli affatto che la posizione del linguista sull'universalità di una

---

<sup>19</sup>Cfr. J. Searle, *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1969, pp. 33-42; trad. it. *Atti linguistici*, Boringhieri, Torino 1976, pp.61-72. Esula dai limiti di questo lavoro una dettagliata analisi del concetto searleano di regole costitutive (constitutive rules) in quanto distinte dalle regole regolanti (regulative rules). Rinviamo piuttosto, su tale concetto di costitutività delle regole, all'articolata e complessa trattazione propostane dallo studioso Amedeo G. Conte nel saggio *Deontica wittgensteiniana*, (in *Filosofia del linguaggio normativo*, Giappichelli, Torino ., vol. II, pp. 518-550). Ci pare però opportuno, nella prospettiva della nostra ipotesi di lavoro, sottolineare con Conte come in Searle «le regole costitutive d'una praxis non solo costituiscono (*constitute*), ma anche regolano (*regulate*) la praxis della quale esse sono regola» (p. 542), e cioè come – utilizzando la terminologia di Conte - «una regola eidetico-costitutiva del *ludus* (del *game*) fonda una (omonima) regola *anankastica* del *lusus*».

<sup>20</sup> Cfr. J. Searle, *Chomsky's Revolution in Linguistics*, in G. Harman (ed.), *On Noam Chomsky. Critical Essays*, Anchor Press, New York 1974, p. 31

“struttura profonda” del nostro linguaggio è «una tappa importante per la ripresa della tradizionale concezione della dignità e unicità dell’uomo»<sup>21</sup>, è venuto evidenziando la connessione tra tale concezione delle varie lingue umane come «realizzazioni convenzionali diverse delle stesse regole sottostanti (different conventional realisations of the same underlying rules)» e intertraducibilità tra le varie lingue umane<sup>22</sup>.

Mostra altresì come la sua prospettiva possa confutare sia la tesi della "soggettività" di ogni membro della classe degli enunciati valutativi sia quella ad essa connessa che "nessuna argomentazione fattuale od oggettiva possa implicarlo"<sup>23</sup>.

Ne dà prova diretta argomentando contro la nota tesi humeana e mooreana dell'impossibilità di derivare "ought" da "is"<sup>24</sup>, che è la tesi tramite la quale - secondo quanto egli ben comprende - i continuatori di Moore hanno trasferito nel linguaggio la distinzione tra fatto e valore, con ciò sancendo anche sul piano della logica del linguaggio la dicotomia tra giudizi di fatto e giudizi di valore.

E può condurre una tale confutazione facendo leva sugli aspetti più generali della sua concezione del linguaggio secondo cui «l'uso serio e letterale» di qualunque parola «impegna alle sue proprietà logiche»<sup>25</sup> (when we do use a word literally and unreservedly we are indeed committing ourselves to the logical properties of that word) ivi compresi gli obblighi. Generalizzando tale concezione, di matrice wittgensteiniana e hareana, oltre ad includere, tra le proprietà logiche cui l'uso delle parole ci impegna, anche gli obblighi che fanno parte del loro significato, egli la estende agli atti linguistici. Sottolinea infatti che, esattamente come l'uso

---

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> Cfr. Searle, *Speech Acts*, cit., p.39, trad. it. cit., p. 68. Vedi anche, per la diretta contrapposizione da parte di Searle di tale posizione teorica alla tesi quineana dell'indeterminatezza della traduzione, J. Searle, *Indeterminacy, Empiricism, and the First Person*, "The Journal of Philosophy", LXXXIV, N° 3, 1987, pp. 123-146 e, sempre di Searle, il più recente *The Rediscovery of the Mind*, The MIT Press, Cambridge (Mass.) 1992, p. 194; trad. it. *La riscoperta della mente*, Bollati Boringhieri, Torino 1994, pp. 209-10, ove una tale intertraducibilità viene da Searle spiegata sulla base dell'ipotesi di quel *background* di capacità mentali non rappresentazionali, del quale anche la nostra padronanza delle regole linguistiche farebbe parte, e che (come è noto) svolge un ruolo decisivo in tutta la sua prospettiva sul mentale.

<sup>23</sup> Searle, *Speech Acts*, cit., p. 196; trad. it. cit., p. 250.

<sup>24</sup> Cfr. J. Searle, *How to Derive "Ought" from "Is"*, "Philosophical Review", 73, 1964, pp. 43-58 e l'ultimo capitolo di *Speech Acts* in cui egli ripropone la stessa dimostrazione (pp. 175-98; trad. it. cit., pp. 226-53).

<sup>25</sup> Searle, *Speech Acts*, cit., p. 194; trad. it. cit., p. 248

dell'enunciato «X è un triangolo» ci impegna (commits. to the proposition that x has three sides) alla proposizione che X ha tre lati, non diversamente la promessa, ad es., ci impegna a fare quanto promesso e l'asserzione che p rende inappropriato il sostenere non p o il rifiuto di fornire evidenze a favore di p<sup>26</sup>.

Giunge così a delineare una concezione degli atti linguistici come atti di imporsi obblighi, perciò inseparabili dagli impegni che ne formano parte essenziale (from the commitments which form essential parts of them)<sup>27</sup>. Egli viene sviluppandola in stretta connessione con la complessa analisi da lui proposta della struttura dei vari tipi di atti linguistici che, come è noto, viene articolandosi in un'originale ricostruzione delle specifiche regole "costitutive" ad essi sottostanti, da lui distinte in regole "preparatorie (preparatory)", del "contenuto preposizionale (propositional content)", di "sincerità (sincerity)" ed "essenziali (essentia)". Sulla base dell'identificazione della regola "essenziale" sottesa ad ogni tipo di atto linguistico (assertivo, commissivo, imperativo, ecc.), che è la regola che fissa gli specifici impegni che ogni parlante si assume nella sua esecuzione, egli può infatti teorizzare che ogni asserzione non può non contare «come impegno che rappresenti un effettivo stato di cose (counts as an undertaking to the effect that p represents an actual state of affairs)», non diversamente da come una promessa «conta come impegno a fare quanto promesso (counts as the undertaking of an obligation to do A)», ed un ordine come «tentativo di far fare quanto richiesto (counts as an attempt to get H to do A)»<sup>28</sup>.

E ciò significa che ogni esecuzione di atti linguistici comporta innanzitutto l'assunzione dell'obbligo da parte del parlante a «fornire ragioni o evidenze per le proprie pretese»<sup>29</sup>, siano queste evidenze per la verità di quanto asserito o, nel caso dei verdittivi, garanzie in grado di giustificare la propria aspettativa sia di poter imporre la propria volontà all'ascoltatore sia che questi possa adempiere l'ordine da lui impartitogli. Così come la promessa vincolerebbe il parlante, oltre che al suo mantenimento, anche a fornire evidenze e ragioni per il suo convincimento, da essa implicato, che la cosa promessa sia nell'interesse dell'ascoltatore<sup>30</sup>.

---

<sup>26</sup> Cfr. l'ultimo cap. già cit. di *Speech Acts, passim*

<sup>27</sup> Searle, *Speech Acts*, cit., p. 198; trad. it. cit., p. 253.

<sup>28</sup> Searle, *Speech Acts*, cit., pp. 57-71; trad. it. cit., pp. 88-106.

<sup>29</sup> J. Searle, *Response to Habermas*, in E. Lepore e R. v. Gulik (edd.), *J. Searle and his Critics*, Blackwell, Cambridge (Mass.) 1991, p. 93.

<sup>30</sup> Siffatti aspetti generali del pensiero di J. Searle, le cui conseguenze qui ci interessano, sono stati oggetto dell'indagine da noi condotta in *Mente, azione e linguaggio nel pensiero di J. Searle* (Franco Angeli, Milano 1998). Ad esso

Mentre l'identificazione di specifiche condizioni di sincerità per ogni tipo di atto linguistico, che richiedono che il parlante creda a ciò che asserisce, intenda fare quanto promette e desideri quanto ordina, implica che non sia possibile distinguere tra le affermazioni, quali atti di imporsi l'obbligo di dire il vero, come meramente descrittive, da atti valutativi come quello che ci dice, ad es., che non si dovrebbe mentire: quest'ultimo verrebbe piuttosto ad assumere, in una tale prospettiva, il ruolo di "regola costitutiva" di ogni tipo di atto linguistico compresa la stessa affermazione<sup>31</sup>, se la regola della veridicità è effettivamente (secondo quanto l'analisi searleana mostra) "costitutiva" di ognuno di essi.

E da ciò Searle può legittimamente trarre l'immediata conclusione, valida contro la tesi humeana e mooreana dell'impossibilità di derivare "ought" da "is", che parole come "promettere", "affermare", "dare ordini", siano termini valutativi (*axionimi*) «logicamente connessi alla nozione valutativa di obbligo».

### 3. *Specifiche implicazioni deontiche della tesi searleana di peculiari regole costitutive sottostanti agli speech acts: criteri di validità degli atti linguistici valutativi*

Ma, oltre che dal punto di vista di una tale connessione logica tra atti linguistici e impegni che ne formano parte essenziale, che in realtà riesce ad attaccare la dicotomia tra giudizi di fatto e giudizi di valore soprattutto evidenziando le componenti valutative dei primi, a noi pare che la concezione searleana degli *speech acts* abbia altre implicazioni che ne richiedono una messa in discussione anche sotto ulteriori aspetti. Il modello di atto linguistico che essa prefigura, quale "agire intenzionale" governato (governed) da specifiche regole "costitutive" ("preparatorie", "del contenuto proposizionale", "essenziali" e "di sincerità"), prefigura infatti un complesso standard di validità dei nostri atti linguistici che comprende, per le asserzioni come per gli altri tipi di atti linguistici, sia un criterio di soddisfazione del contenuto proposizionale, con ciò estendendo la dimensione descrittiva anche agli atti valutativi, sia dei criteri di veridicità e di legittimità che ne delineano le condizioni di accettabilità razionale.

---

perciò rinviamo per una loro adeguata presentazione come anche per le ipotesi interpretative di fondo sul pensiero del filosofo anglo-americano, all'interno delle quali si muovono le nostre riflessioni.

<sup>31</sup> Searle, *Speech Acts*, cit., p. 186; trad. it. cit., p. 239.

Per un verso un tale modello, nella misura in cui non intende la verità quale *adaequatio intellectus atque rei*, ma come adattamento, reciproca convenienza tra mondo e mente, va al di là del mero criterio di verità, ampliandolo in un più generale criterio di soddisfazione del contenuto proposizionale valido per ogni tipo di atto linguistico, non solo assertorio ma anche imperativo, interrogativo, commissivo, ecc..

Un tale standard di validità estenderebbe quindi, innanzitutto, la dimensione di validità basata sulla verità proposizionale anche agli atti linguistici non assertori, comportando l'ammissione, anche per questi, di pretese di validità oggettivamente decidibili. Se, infatti, secondo l'innovativa teoria della predicazione da Searle elaborata in *Speech Acts*, per la quale egli può considerare la predicazione parte costitutiva di qualsiasi tipo di atto allocutivo (illocutionary act)<sup>32</sup>, compiere un atto linguistico significa rappresentarsene le condizioni di soddisfazione (conditions of satisfaction), non sono solo le affermazioni a rappresentare le loro condizioni di verità: al pari di queste, anche le promesse rappresenterebbero le loro condizioni di adempimento non diversamente dai verdittivi che rappresentano le loro condizioni di obbedienza<sup>33</sup>. La validità di un verdittivo o di una promessa richiederebbe quindi che si diano o, in relazione al momento del suo compimento, che ne siano effettivamente e giustificatamente prevedibili, le condizioni che ne costituiscono la soddisfazione (satisfaction).

Ed una tale ammissione anche per gli imperativi di una pretesa di validità oggettivamente decidibile, come è quella del darsi o meno delle condizioni per la loro soddisfazione, è certamente rilevante, in modo diretto, per l'ammissione della risolubilità discorsiva delle pretese di validità dei nostri giudizi morali, a favore della quale stiamo qui argomentando. Essa è certamente utilizzabile in relazione alla componente imperativa riconosciuta dalle più recenti analisi del linguaggio, sulle linee dell'identificazione kantiana dell'imperativo categorico, in quanto espressione del dovere morale, quale componente essenziale dei nostri giudizi morali: evidenzerebbe infatti le componenti descrittive dei giudizi valutativi confermando così quelle analisi del linguaggio morale che, sulla base della individuazione della componente descrittiva degli enunciati di valore, sono venute contrapponendosi alle più radicali posizioni soggettiviste

---

<sup>32</sup> Searle, *Speech Acts*, cit., pp. 29-33; trad. it. cit., pp. 55-60.

<sup>33</sup> Cfr. J. Searle, *Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind*, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1983, pp.4-13; trad. it. *Intenzionalità*, Bompiani, Milano 1985, pp. 14-23.

Ma oltre che per tale sua risultante, conseguente all'ampliamento del criterio di verità in un più generale criterio di soddisfazione degli atti linguistici, la *speech act theory* permette il superamento della dicotomia tra giudizi di fatto e giudizi di valore in quanto comporta anche dei criteri di veridicità e di legittimità per tutti i tipi di atti linguistici, compresi gli imperativi. E tali criteri includono, nel caso specifico dei verdittivi, rispettivamente le condizioni che autorizzano il parlante a dare l'ordine e le condizioni che giustificano la sua credenza che l'ascoltatore possa adempiere l'ordine da lui impartitogli.<sup>34</sup>

Con ciò l'analisi searleana fornisce gli strumenti concettuali per l'identificazione dei criteri di validità degli atti linguistici valutativi anche in rapporto alla loro specifica differenza dai meri imperativi, data, secondo le risultanti delle più recenti analisi di R. Hare e di J. Habermas, dalla loro universalizzabilità<sup>35</sup>. Se "S dev'essere p" - che è la formula in cui è esprimibile ogni enunciato valutativo - significa che deve esserlo qualunque altro X abbia le caratteristiche di S, sono certamente pensabili nella prospettiva searleana delle condizioni preparatorie e una condizione essenziale in grado di render conto di una tale specificità. Se le condizioni preparatorie dei verdittivi includono per Searle «le condizioni che autorizzano il parlante a dare l'ordine»<sup>1</sup>, quelle dei nostri giudizi morali non possono non includere le condizioni che li rendono universalizzabili e perciò normativamente giusti, e cioè, almeno se si accettano tali acquisizioni del dibattito etico contemporaneo, sia il fatto di basarsi su un potenziale di ragioni intersoggettivamente condivisibili sia l'accettabilità delle loro conseguenze effettivamente verificata attraverso il loro riconoscimento intersoggettivo<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Per una più dettagliata identificazione di tutti i luoghi dell'opera searleana che conducono al superamento dei limiti della semantica della verità, permettendo una spiegazione del significato in termini di condizioni di accettabilità, rinviamo al nostro già cit. *Mente, azione e linguaggio* ed in particolare al capitolo su «condizioni di soddisfazione e condizioni di felicità degli atti linguistici quali loro condizioni di accettabilità: da Searle ad Habermas» (pp.106-128). E' sulla base delle principali risultanti dell'analisi in esso condotta che stiamo qui lavorando su alcune implicazioni della *speech acts theory* per il superamento della dicotomia tra giudizi di fatto e giudizi di valore.

<sup>35</sup> Cfr. J. Habermas, *Moralbewußtsein und Kommunikatives Handeln*, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1983, trad. it. *Etica del discorso*, Roma - Bari 1983, Laterza, pp. 70-6. Di R. M. Hare vedi *Moral Thinking*, Oxford Univ. Press, New York 1981, trad. it. *Il pensiero morale*, Il Mulino, Bologna 1989, p.41.

<sup>36</sup> Ci limitiamo qui a rinviare, per tali sviluppi della filosofia morale kantiana nel dibattito contemporaneo, ai fondamentali testi di J. Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.) 1971, trad. it. *Una Teoria della*

Si distinguerebbe così, attraverso tali possibili sviluppi della prospettiva searleana, che sono quelli che a noi pare la conducano in direzione di quell'etica del discorso con cui essa è venuta recentemente confrontandosi<sup>37</sup>, tra atti linguistici che derivano la loro forza motivante da ragioni intersoggettivamente condivisibili, come è il caso dei nostri giudizi morali, ed atti linguistici, come ordini o minacce, che la derivano da un potere sanzionatorio negativo del tutto privo di legittimità.

Contro la tesi della totale soggettività ed arbitrarietà dei nostri giudizi di valore, e cioè contro la tesi della dicotomia, tali implicazioni della *speech act theory* non solo ne dimostrerebbero la criticabilità discorsiva ma altresì evidenzerebbero come la loro argomentabilità non sarebbe, pur nella sua specificità, meno razionale né meno "oggettiva" dell'argomentabilità dei nostri giudizi di fatto.

Sarebbero altresì, per l'estensione che esse comportano della fondamentale dimensione valutativa della legittimità anche agli atti assertori, in linea con le più recenti acquisizioni dell'epistemologia contemporanea che, con la inevitabile limitazione, dopo Quine, Wittgenstein e Kuhn, della centralità epistemologica del criterio di verità all'interno dei singoli "paradigmi" o "forme di vita", sempre più è venuta indicando, quale metodo corretto di discussione critica anche in sede scientifica, l'analisi della "accettabilità razionale" delle nostre tesi e delle nostre teorie, non esclusa quella delle loro conseguenze.

E per quanto non si possa qui indugiare tematicamente sul rapporto tra normatività sottostante agli atti linguistici e normatività sottostante alla sfera pratica in generale, ove è chiaro però che l'agire linguistico è innanzitutto agire, ci pare si possa legittimamente ipotizzare che la normatività ad esso sottostante prefiguri in realtà, al di là della mera dimensione linguistica, una più generale logica della sfera pragmatico-comunicativa quale sua moralità.

Da un tal punto di vista il nucleo centrale della *speech acts theory*, che ogni atto linguistico corretto sottostà a delle regole e che è tramite queste che ne è sempre fondabile la legittimità, ci pare possa costituire anche il nucleo fondamentale di un modello di moralità a priori, antiplatonizzante quanto la logica a priori cui pensava L. Wittgenstein, per la quale la conoscenza dell'idea del bene, del giusto e del dovere non dovrebbe più essere presupposta, come un modello ideale trascendente, da qualsiasi azione che voglia essere morale, ma sarebbe piuttosto la

---

*giustizia*, Feltrinelli, Milano 1982 e, di Habermas, al già cit. *Moralbewußtsein und Kommunikatives Handeln*.

<sup>37</sup> Cfr. la sua già cit. *Response to Habermas*.

normatività pratico-morale a dover essere derivata, aristotelicamente e kantianamente, dalla comune idea del giusto e del bene.

---